



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

17334 / 02

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| Dott. Rosario | DE MUSIS | - Presidente - | R.G.N. 9012/00 |
| Dott. Giammarco | CAPPUCCIO | - Consigliere - | Cron. 40832 |
| Dott. Francesco Maria | FIORETTI | - Consigliere - | Rep. |
| Dott. Vittorio | RAGONESI | - Rel. Consigliere - | Ud. 06/06/02 |
| Dott. Maria Rosaria | CULTRERA | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PIZZICOLI MICHELE, PIZZICOLI ADAMO GIUSEPPE, VIDONE

ANTONIO, VIDONE GIOVANNA, VIDONE SANTA, domiciliati in

ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato

FELICE GIULIANI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CURATELA FALLIMENTO FRATELLI MASSELLI SDF, in persona

del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA G. B. VICO 31, presso l'avvocato MARIA

SARACINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO

FOLLIERI, giusta delega a margine del controricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
 dal Sig. IL SOLE 24 ORE
 per diritti 1.55
 il 6 DIC. 2002
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
 dal Sig. D.S.
 per diritti 1.55
 il 6 DIC. 2002
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
 dal Sig. D.S.
 per diritti 1.55
 il 6 DIC. 2002
 IL CANCELLIERE

2002

1321



- controricorrente -

avverso l'ordinanza del Tribunale di LUCERA,
depositata il 25/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio
RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Giovanni Pizzicoli , in forza di provvedimento cautelare “ante causam” del Tribunale di Lucera. del 9.5.80, aveva sottoposto a sequestro conservativo alcuni immobili di. Cesareo Nicola, fino alla concorrenza di lire 550 milioni . Il predetto Tribunale, con sentenza n. 37/90 del 29.11.95,aveva convalidato il sequestro e condannato Cesareo Incoronata, erede di Cesareo Nicola, al pagamento in favore degli eredi di Pizzicoli Giovanni (attuali ricorrenti), nelle more deceduto, della somma di lire 800 milioni oltre interessi legali e spese di causa.

In data 26.11.81, Cesareo Nicola, pendente il giudizio di convalida, aveva venduto i fondi sottoposti a sequestro conservativo alla ditta F.lli Masselli i cui componenti, con sentenza n. 23/90 ,venivano successivamente dichiarati falliti dal Tribunale di Lucera.

In sede esecutiva i ricorrenti (Pizzicoli Michele, Pizzicoli Adamo Giuseppe,Vidone Antonio,Vidone Giovanna e Vidone Santa) avevano presentato , in data 24.4.97, istanza di vendita degli immobili in questione nei cui confronti la curatela fallimentare aveva presentato opposizione all'esecuzione. Successivamente, pendente la predetta opposizione ,il G.D. del fallimento F. lli Masselli aveva disposto la vendita di alcuni dei beni. già sottoposti a sequestro conservativo.

Avverso tale provvedimento proponevano reclamo al Tribunale di Lucera Pizzicoli Michele , Pizzicoli Adamo Giuseppe, Vidone Antonio, Vidone Giovanna e Vidone Santa, per far rilevare che, nella fattispecie, non operava la “vis attractiva” del fallimento, per cui quest'ultimo non poteva



Gy


procedere alla vendita del compendio che restava sottoposto alla procedura esecutiva individuale. Il Tribunale Fallimentare rigettava il reclamo affermando, tra l'altro, che la vendita dei beni da parte della curatela non poteva incidere negativamente sui diritti vantati dai creditori pignorati. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i ricorrenti affidato ad un unico motivo.

Il fallimento dei f.lli Masselli si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2096 c.c. e 51 L.F., in relazione all'art. 111 della Costituzione. Sostengono che l'art. 2906 c.c. stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata e poiché, nel caso di specie, il sequestro era stato trascritto prima della vendita in favore dei falliti, quest'ultima non aveva efficacia nei confronti dei sequestranti. Da ciò conseguirebbe, secondo i ricorrenti, che i beni sequestrati non potevano ritenersi acquisiti al fallimento e che questo non poteva procedere alla vendita degli stessi.

Va premesso che l'oggetto della decisione riguarda la questione se, in presenza di un atto di sequestro conservativo di un immobile opponibile al fallimento, quest'ultimo possa procedere comunque alla vendita dell'immobile in questione. E', invece, estranea all'oggetto del decidere la



questione se colui il quale ha sottoposto il bene a sequestro conservativo e ne ha ottenuto la convalida possa continuare, in costanza del successivo fallimento dell'acquirente del bene sequestrato, nella procedura esecutiva intrapresa.

Fatta questa premessa rileva la Corte che il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato che la censura secondo cui i beni oggetto di controversia non sarebbero stati legittimamente acquisiti al fallimento è del tutto priva di pregio dal momento che la trascrizione del sequestro in data anteriore alla vendita ha il solo effetto di rendere quest'ultima inopponibile al creditore sequestrante ma non impedisce il trasferimento della proprietà del bene in capo all'acquirente. Nel caso di specie, pertanto, non è dubbio che la ditta F.lli Masselli sia divenuta proprietaria degli immobili in questione, in virtù del contratto stipulato il 26.11.81, e che gli stessi siano stati automaticamente acquisiti all'attivo della massa a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento.

Ciò premesso, osserva la Corte che l'articolo 51 l.f. afferma che „salva diversa disposizione di legge „nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita dopo la dichiarazione di fallimento sui beni compresi nel fallimento. Da tale norma si evince la sussistenza di un divieto nei confronti di tutti i soggetti di intraprendere o proseguire azioni esecutive sui beni del fallimento con una limitazione di tale divieto in quei casi particolari in cui norme di legge consentano lo svolgersi della predetta attività esecutiva da parte di singoli. Da tale norma deriva un implicito riconoscimento del potere del fallimento di procedere, in ogni caso, alla



esecuzione concorsuale dei beni, anche in presenza di procedure individuali consentite dalla legge in via di eccezione su singoli beni, come si desume dal fatto che nessun divieto di esecuzione concorsuale è stabilito in tale ipotesi dall'art. 51 l.f.

Tale principio trova puntuale conferma nella giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato che, in quei casi in cui i singoli possono procedere in via esecutiva, non è comunque precluso al fallimento di procedere alla esecuzione concorsuale. L'ipotesi che più frequentemente ha costituito oggetto di esame da parte di questa Corte è stata quella dell'esecuzione immobiliare degli istituti di credito fondiario, che possono di proseguire l'esecuzione individuale sui beni ipotecati - iniziata a norma del R.D. n. 645 del 1905 (attualmente art. 41 DPR 389/93) - anche dopo la dichiarazione di fallimento del mutuatario, in cui è stato costantemente ritenuto che la pendenza di tale esecuzione non esclude che il giudice delegato al fallimento possa disporre la vendita coattiva dei beni. Infatti le due procedure espropriative non sono incompatibili tra loro ed il loro concorso va risolto in base all' anteriorità del provvedimento che dispone la vendita. (Cass 1025/93). Resta in ogni caso salva la facoltà per il curatore, invece di procedere alla vendita fallimentare, di intervenire nella procedura esecutiva fondiaria, partecipando alla ripartizione del ricavato ove può far valere la eventuale priorità di altri crediti insinuati al passivo del fallimento rispetto a quello dell'Istituto bancario procedente (Cass 5806/94).



Analogamente avviene, ai sensi dell'art. 53 l.f., nel caso in cui nel fallimento siano compresi beni sottoposti a pegno o a privilegio ex artt. 2756 e 2761. In tali ipotesi, infatti, il giudice delegato può decidere se consentire al creditore beneficiario delle prelazioni di cui sopra di procedere direttamente alla vendita del bene, riversando l'eccedenza al fallimento, o se far eseguire la stessa dal curatore sul cui ricavato il creditore in esame si può soddisfare con precedenza rispetto agli altri.

In sostanza, in caso di procedure esecutive individuali che possono trovare prosecuzione in pendenza di fallimento è data facoltà al curatore di avvalersi di esse, consentendo che l'attività liquidatoria si svolga per loro tramite e partecipando per conto della massa alla ripartizione del ricavato, oppure di procedere direttamente lui stesso alla esecuzione concorsuale.

Tale principio trova piena corrispondenza con quanto previsto dall'articolo 107 l.f. che, nella ipotesi in cui al momento della dichiarazione di fallimento siano pendenti delle procedure espropriative divenute improcedibili per effetto della dichiarazione predetta, consente al curatore, invece di richiedere l'interruzione delle predette procedure, di subentrare per conto della massa al posto dei creditori pignoranti e consentire il prosieguo della esecuzione il cui ricavato finale viene acquisito dal fallimento.

Alla luce di questi principi dunque, e rimasta impregiudicata - come già sottolineato - la questione se la procedura esecutiva del ricorrente instaurata a seguito di sequestro conservativo possa proseguire o meno in



pendenza del fallimento , deve concludersi che il fallimento resistente può procedere alla vendita degli immobili di cui al ricorso.

Né a ciò osta la circostanza che il ricorrente non riveste la qualità di creditore della ditta fallita, dal momento che , come correttamente rilevato dal tribunale di Roma , la legge fallimentare consente al ricorrente - avvalendosi delle opportune modalità - di trovare soddisfazione all'interno della procedura concorsuale.

Il ricorso va pertanto respinto . Sussistono giusti motivi ,in ragione della novità della questione, per compensare le spese di giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso, spese compensate

Roma 06/06.02

Il Cons.est.

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Primo Presidente

Deposita in Cancelleria

Il 6 DIC 2002
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Andrea Franchi

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data 05-11-2002 Serie 4.

di n. 23332 versato € 142,77

(euro GEN 2003 (L. 11 NOVEMBRE 1977))



109 T 129,11
456 T 20,66

129,47